



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 1019

VISTO l' art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la legge 22 marzo 2012, n.33, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";

VISTA la richiesta, in data 7 marzo 2014, successivamente integrata, presentata dalla società Autostrade Tech s.p.a, con sede in via Bergamini,50,Roma, tesa ad ottenere l'omologazione di un sistema, denominato "TECH-ZTC1", per il rilevamento automatico delle infrazioni relative al superamento del tempo massimo consentito di permanenza nelle corsie o aree degli aeroporti aperti al traffico civile;

VISTO il voto n. 34/14, reso nell'adunanza del 28 gennaio 2015, con il quale la III<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: che il tempo corrispondente alla frequenza di verifica della sincronizzazione tra unità centrale e periferiche, pari a 2 minuti, sia sommato al tempo di permanenza massimo stimato dall'autorità preposta per la sosta nell'area aeroportuale; che nel caso in cui il sistema rilevasse una mancata sincronizzazione tra unità centrale e periferiche si abbia un'automatica invalidazione di tutti i transiti acquisiti dal varco nel periodo analizzato; che per poter avere una visione completa della situazione di transito, in riferimento ad esempio ad eventuali accodamenti in uscita degli autoveicoli per cause non riconducibili alla semplice permanenza, sarebbe opportuno prevedere il posizionamento di una o più telecamere collocate lungo il percorso e ad una distanza congrua dal varco di uscita; che i programmi e procedure software del sistema dovranno risultare compatibili con le procedure organizzative del gestore e dell'autorità che accerta le infrazioni; che sia prevista una opportuna fase di validazione

del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego; che siano verificate le condizioni di interoperabilità, richiamate dalla norma UNI 10772, tra sottosistemi differenti nonché la possibilità di aggiornare il singolo sistema senza interferire con gli altri; che ai varchi di entrata e uscita dalla zona controllata, oltre ai segnali che ne delimitino il punto di inizio e fine, sia installato anche un orologio digitale sincronizzato con il server centrale al fine di tutelare ed informare l'utente che transita nella zona a permanenza limitata; che sia posta particolare attenzione all'installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni;

VISTA la nota in data 2 marzo 2015, con la quale la soc. Autostrade Tech s.p.a. ha trasmesso un nuovo manuale di installazione e manutenzione dei componenti il sistema che accoglie quanto richiesto dal voto n.34/14;

## **D E C R E T A**

- Art. 1 – E'omologato il sistema denominato "TECH-ZTC1" per il rilevamento automatico delle infrazioni relative al superamento del tempo massimo consentito di permanenza nelle corsie o aree degli aeroporti aperti al traffico civile, prodotto dalla società Autostrade Tech s.p.a., con sede in via Bergamini,50,Roma, con le raccomandazioni che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego, e che programmi e procedure software del sistema siano compatibili con le procedure organizzative dell'autorità che accerta le infrazioni.
- Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema e di organizzazione dei varchi, e siano rispettate le modalità di installazione descritte nell'apposito manuale aggiornato.
- Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell'impianto di varco e i manuali d'uso e manutenzione dei componenti il sistema secondo quanto riportato nei manuali nella versione aggiornata, dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

**11.3.2015**

**II DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini )